



**Tribunale Ordinario di Cosenza**  
**Sezione I Civile – Esecuzioni Immobiliari**

Il G.E. dott. Giorgio Previte,

a precisazione dell'avviso del 22.2.2018 in ordine alla proroga della delega biennale dei professionisti delegati specifica che:

A) il chiarimento in ordine alla proroga implicita attiene esclusivamente al **conferimento dell'incarico** al delegato, che quindi deve considerarsi nella piena titolarità dello stesso anche qualora siano spirati i due anni dalla precedente ordinanza di delega delle operazioni di vendita, senza necessità di esplicita autorizzazione alla proroga qualora esso costituisca unico ostacolo alla prosecuzione delle operazioni delegate.

B) Con riferimento invece alle previsioni delle delega attinenti alle concrete **modalità di vendita telematiche** il Giudice:

- ribadisce quanto previsto nella circolare congiunta con l'ex G.E. Dott.ssa Goggiamani del 15.2.2018 ovvero:

che la data dell'atto esecutivo rilevante sia quella della redazione dell'avviso di vendita, sicchè la nuova modalità di vendita rileverà per gli **avvisi redatti** dopo quella data;

- a. in primo luogo gli **incarichi già conferiti** rimangano con le **regole dettate in ordinanza per il tentativo di vendita in corso**, a prescindere dalla data in cui la vendita è stata stabilita dal delegato e dunque anche se successiva all' 11 aprile;

- b. **in caso di esito negativo del tentativo in corso** ciascun delegato dei due ruoli - così prescindendo dall'essere in caso di esito negativo già stabilito o meno il nuovo tentativo con ribasso nell'ordinanza- debba **rimettere al GE il fascicolo** per ottenere la sostituzione della delega con quella conforme alle nuove disposizioni, intitolando l'istanza "sostituzione ordinanza di delega ai sensi dei nuovi artt. 490 e 569 c.p.c." al fine di consentire una più rapida individuazione al G.E.;

precisando che a riguardo disporrà nel dettaglio in ordinanza nelle prossime settimane.

Si precisa che l'ordinanza sostituirà quella precedente emanata per tutte le procedure sul ruolo del Giudice, al fine di assicurare una uniforme disciplina per tutte le procedure.

Di conseguenza, allo stato e salvo diversa successiva comunicazione ed interpretazione (anche alla luce di quelle che potrebbero essere le difficoltà pratiche riscontrabili dai delegati negli adempimenti telematici), si rappresenta che la nuova disciplina in materia di vendite telematiche si applicherà:

1. a tutte le procedure esecutive che saranno incardinate successivamente al 10.4.2018, nonché a quelle già incardinate ma per le quali non sia stata ancora disposta con ordinanza la delega delle operazioni di vendita prima del 10.4.2018;
2. alle procedure per le quali è stata già emessa ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c., con delega ex art. 591 bis c.p.c. limitatamente ai tentativi di vendita già banditi con avvisi a partire dal 10.4.2018

Permane quindi la possibilità di **non** procedere alla vendita con modalità telematiche per le procedure per le quali è stata già emessa ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c., con delega ex art. 591 bis c.p.c. limitatamente ai tentativi di vendita già banditi con avvisi fino al 9.4.2018 compreso.

Per gli avvisi di vendita successivi sarà cura del delegato rimettere gli atti al G.E. con le modalità previste in circolare.

C) Con riferimento infine alla **pubblicità sul portale delle vendite pubbliche** si precisa l'interpretazione della circolare del 15.2.2018 nel senso che:

- Per le ordinanze di delega emesse successivamente al 19 febbraio 2018 ogni avviso di vendita dovrà inderogabilmente prevedere la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche;
- Per le procedure per le quali la vendita sia disposta in data antecedente al 19.2.2018 e la pubblicità effettuata successivamente (avvisi di vendita post 19.2.2018), la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche non sia da considerarsi obbligatoria –seppur se ne caldeggia l’opportunità-. Al momento della rimessione degli atti al G.E. come sopra indicato, la nuova ordinanza conterrà le nuove disposizioni anche per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, da applicarsi quindi in ogni caso per gli avvisi di vendita successivi al primo.

Cosenza, 12 marzo 2018

Il G.E.

Giorgio Previte  
*Giorgio Previte*

TRIBUNALE DI COSENZA  
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI  
Depositato in Cancelleria  
Oggi ..... 11.2. MAR. 2018  
Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Margherita Motinari*